

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRODUZIONE AGRICOLE 14 gennaio
2011 n. 22

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.

- Art. 1 Domanda di autorizzazione al nomadismo.
- Art. 2 Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo.
- Art. 3 Targa del nomadismo.
- Art. 4 Deroga all'obbligo dell'autorizzazione.
- Art. 5 Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo.
- Art. 6 Vigilanza e controllo.

Art. 1

(Domanda di autorizzazione al nomadismo)

Gli apicoltori che intendono effettuare il nomadismo presentano domanda di autorizzazione ai consorzi apistici provinciali di cui all'art. 3 comma 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando:

- a) nome e cognome o ragione sociale;
- b) residenza o sede aziendale;
- c) comune di destinazione, frazione, località e/o via, nominativo del proprietario o conduttore del terreno sul quale verrà collocato l'apiario;
- d) numero di alveari posseduti e numero di alveari che intendono spostare;
- e) tipo di fioritura che intendono utilizzare;
- f) presumibile epoca di trasferimento e durata di permanenza in loco;
- g) di aver o meno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui viene presentata la domanda medesima;
- h) impegno di rimozione e trasferimento dell'apiario entro quindici giorni dal termine dell'ultima fioritura richiesta ed autorizzata.

Art. 2

(Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

Entro il primo marzo di ogni anno il Consorzio apistico provinciale, acquisito il parere della competente Commissione apistica provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010, rilascia ai richiedenti l'autorizzazione al nomadismo - che può essere anche parziale - o comunica il motivato diniego all'esercizio del nomadismo nella zona richiesta. Il Consorzio apistico provinciale, nel rilasciare l'autorizzazione, tiene conto dell'ordine di priorità previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2010.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dell'autorizzazione parziale, l'apicoltore può presentare una nuova domanda allo stesso Consorzio apistico provinciale per esercitare il nomadismo in un comune diverso da quello indicato nella precedente domanda o ad altro Consorzio.

Art. 3

(Targa del nomadismo)

Gli apicoltori in possesso dell'autorizzazione al nomadismo, una volta trasferiti gli alveari nella zona di destinazione, devono apporre presso l'apiario, in modo visibile, una targa o tabella recante, in modo indelebile, i propri dati identificativi e la propria residenza o sede aziendale, come previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/2010.

Art. 4

(Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)

In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, non prevedibili al momento della presentazione della domanda, quali ad esempio girasole e colza, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2010. In tali casi, entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione ai consorzi apistici provinciali secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente decreto, indicando inoltre i motivi del trasferimento stesso.

Art. 5

(Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo)

Al fine di permettere all'apicoltore nomadista il pieno utilizzo del pascolo nettario in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentita una variazione delle date indicate nella domanda sempreché gli alveari vengano portati non prima dell'inizio della fioritura da utilizzare e vengano rimossi entro 15 giorni dalla fine della stessa.

Art. 6

(Vigilanza e controllo)

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente decreto, in conformità al 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2010, sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

Ai trasgressori sono irrogate le sanzioni amministrative come previste dall'art. 18 e dal comma 2 dell'art. 19 della richiamata legge regionale n. 6/2010.